



DELIBERAZIONE N° VIII / 004741 Seduta del 16 MAG. 2007

Presidente ROBERTO FORMIGONI

Assessori regionali VIVIANA BECCALOSSI Vice Presidente
GIAN CARLO ABELLI
DAVIDE BONI
LUCIANO BRESCIANI
MASSIMO BUSCEMI
RAFFAELE CATTANEO
ROMANO COLOZZI
MASSIMO CORSARO

FRANCO NICOLI CRISTIANI
LIONELLO MARCO PAGNONCELLI
MASSIMO PONZONI
PIER GIANNI PROSPERINI
GIOVANNI ROSSONI
MARIO SCOTTI
DOMENICO ZAMBETTI
MASSIMO ZANELLO

Con l'assistenza del Segretario *Anna Bonomo*

Su proposta del Presidente *Roberto Formigoni* di concerto con l'Assessore *Massimo Corsaro*

Oggetto

SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE - METADISTRETTI" TRA REGIONE LOMBARDIA, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Il Dirigente *Sabrina Samurì*

Il Direttore Generale *Paolo Baccolini*

Il Segretario Generale *Nicola Maria Sanese*

Il Direttore Generale *Marco Carabelli*

L'atto si compone di 21 pagine
di cui 17 pagine di allegati,
parte integrante.



VISTO l'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche ed integrazioni, che detta la disciplina della programmazione negoziata;

VISTA in particolare la lettera c) dello stesso comma 203 che definisce e traccia i punti cardine dell'Accordo di programma quadro, quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all'attuazione di un'intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo d'interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l'Accordo di programma quadro deve contenere;

VISTO l'art. 1 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 di definizione delle "aree depresse", ora "sottoutilizzate" ai sensi della legge n. 289/2002;

VISTA la delibera del CIPE 21 marzo 1997 n. 29, concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto 1 sull'Intesa Istituzionale di Programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli accordi di programma quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti subregionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera c), comma 203, dell'articolo 2 della legge n. 662/1996;

VISTA l'Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo nazionale e la Regione Lombardia stipulata il 3 marzo 1999, che ha individuato i programmi di intervento nei settori di interesse comune da attuarsi attraverso la stipula di Accordi di Programma Quadro dettando, i criteri, i tempi ed i modi per la sottoscrizione degli Accordi stessi;

VISTA la delibera del CIPE 2 agosto 2002, n. 76 concernente l'approvazione delle schede di riferimento per le procedure di monitoraggio a parziale modifica della delibera 44/2000;

VISTA la Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro emanata dal Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese e trasmessa alle Amministrazioni regionali con nota del 9 ottobre 2003 n. 32538;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 ottobre 2003 relativa alle modalità di monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro;

VISTA la delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 20 avente ad oggetto la ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate – Rifinanziamento legge 208/1998 periodo 2004-2007 (legge finanziaria 2004);

VISTO in particolare l'Allegato 6 della citata delibera CIPE 20/2004 che, definendo la ripartizione regionale delle risorse gestite dalle regioni del centro-nord da ricomprendere in Accordi di Programma Quadro nei settori ricerca e società dell'informazione, assegna alla Lombardia 5.837.832,00 euro per il settore delle ricerca;

VISTA la vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di concorrenza ed aiuti di Stato





VISTO l'invito a presentare proposte per la promozione dell'eccellenza nei meta-distretti industriali della Lombardia, approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 24 gennaio 2007 n. 4032 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 29 gennaio 2007 (serie ordinaria n. 5);

PRESO ATTO che i benefici di cui al bando oggetto della citata deliberazione della Giunta Regionale del 24 gennaio 2007 n. 4032 sono concessi nel quadro di un regime di aiuto notificato e sul quale la Commissione Europea ha assunto decisioni favorevoli in data 10 dicembre 2003 e 5 ottobre 2004;

CONSIDERATO che l'invito ha quale obiettivo il sostegno a progetti di collaborazione tra imprese finalizzati alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione nei meta-distretti industriali della Lombardia;

RITENUTO di proporre la destinazione delle risorse della delibera CIPE 20/2004 assegnate alla Lombardia per il settore delle ricerca per 5.837.832,00 euro al finanziamento di progetti presentati da soggetti, costituiti da almeno un'impresa localizzata in aree sottoutilizzate, in risposta all'invito di cui alla citata deliberazione della Giunta Regionale del 24 gennaio 2007 n. 4032, sino al concorso del suddetto ammontare, nell'ambito della dotazione complessiva del bando confermata in 20.000.000,00;

CONSIDERATO che è stata inserita nell'Applicativo Intese del Ministero dello Sviluppo Economico la scheda intervento che verrà opportunamente aggiornata rispetto alle coerenze connesse ai tempi di sottoscrizione dell'Accordo e di attuazione degli interventi;

RITENUTO di approvare l'allegato schema di Accordo di Programma Quadro "Ricerca, sviluppo e Innovazione – Metadistretti" tra Regione Lombardia, Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dell'Università e della Ricerca, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di poter utilizzare le risorse della delibera CIPE 20/2004 assegnate alla Lombardia per il settore delle ricerca per 5.837.832,00 euro;

RITENUTO di individuare quale Responsabile dell'Accordo di Programma Quadro il Dottor Paolo Baccolo, Direttore Generale della Direzione Industria, PMI e cooperazione;

AD UNANIMITA' dei voti, espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

Per i motivi specificati in premessa, che qui si intendono integralmente recepiti:

1. di approvare l'allegato schema di Accordo di Programma Quadro "Ricerca, sviluppo e Innovazione – Metadistretti" tra Regione Lombardia, Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dell'Università e della Ricerca;





2. di indicare il Dottor Paolo Baccolo, Direttore Generale della Direzione Industria, PMI e cooperazione, quale Responsabile dell'Accordo di Programma Quadro "Ricerca, sviluppo e Innovazione – Metadistretti";
3. di proporre la destinazione delle risorse della delibera CIPE 20/2004 assegnate alla Lombardia per il settore delle ricerca per 5.837.832,00 euro al finanziamento di progetti presentati da soggetti, costituiti da almeno un'impresa localizzata in aree sottoutilizzate, in risposta all'invito di cui alla citata deliberazione della Giunta Regionale del 24 gennaio 2007 n. 4032, sino al concorso del suddetto ammontare, nell'ambito della dotazione complessiva del bando confermata in 20.000.000,00;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.



IL SEGRETARIO

Anna Bonomo



Allegato alla deliberazione
n. 6741 del 4.5.2007



**Ministero
dello Sviluppo
Economico**



**Ministero
dell'Università e della
Ricerca**

Regione Lombardia

**INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REGIONE LOMBARDIA**

**ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
SU RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE -
METADISTRETTI**

Roma,



VISTO l'art. 2, comma 203 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, che definisce gli istituti della programmazione negoziata;

VISTA in particolare la lettera c) dello stesso comma 203 che definisce e traccia i punti cardine dell'Accordo di programma quadro, quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all'attuazione di un'Intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo d'interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l'accordo di programma quadro deve contenere;

VISTA la delibera del CIPE 21 marzo 1997 n. 29, concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto 1 sull'Intesa Istituzionale di Programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli accordi di programma quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti subregionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera c), comma 203, dell'articolo 2 della legge n. 662/1996;

VISTA l'Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo nazionale e la Regione Lombardia stipulata il 3 marzo 1999, che ha individuato i programmi di intervento nei settori di interesse comune da attuarsi attraverso la stipula di Accordi di Programma Quadro dettando, i criteri, i tempi ed i modi per la sottoscrizione degli Accordi stessi;

VISTA la delibera del CIPE 2 agosto 2002, n. 76 concernente l'approvazione delle schede di riferimento per le procedure di monitoraggio a parziale modifica della delibera 44/2000;

VISTA la Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro emanata dal Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese e trasmessa alle Amministrazioni regionali con nota del 9 ottobre 2003 n. 32538;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 ottobre 2003 relativa alle modalità di monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro;

VISTA la delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 20 avente ad oggetto la ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate – Rifinanziamento legge 208/1998 periodo 2004-2007 (legge finanziaria 2004);

VISTO in particolare l'Allegato 6 della citata delibera CIPE 20/2004 che, definendo la ripartizione regionale delle risorse gestite dalle regioni del centro-nord da ricomprendere in Accordi di Programma Quadro nei settori ricerca e società dell'informazione, assegna alla Lombardia 5.837.832,00 euro per il settore delle ricerca;

VISTO l'invito a presentare proposte per la promozione dell'eccellenza nei meta-distretti industriali della Lombardia, approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 24 gennaio 2007 n. 4032 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 29 gennaio 2007 (serie ordinaria n. 5);

CONSIDERATO che la citata deliberazione della Giunta Regionale 4032/2007 è finalizzata a sostenere progetti di collaborazione tra imprese finalizzati alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione per la promozione dell'eccellenza nei meta-distretti industriali della Lombardia;

RITENUTO opportuno utilizzare le risorse assegnate alla Lombardia per il settore della ricerca dalla delibera CIPE 20/2004 per il sostegno ai progetti presentati in risposta all'invito a presentare proposte per la promozione dell'eccellenza nei meta-distretti industriali della Lombardia di cui alla citata deliberazione della Giunta Regionale



4032/2007, giudicati finanziabili e rientranti nell'ambito di utilizzo dei Fondi per le aree sottoutilizzate;

VISTA la vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di concorrenza ed aiuti di Stato;

PRESO ATTO che i benefici di cui al bando oggetto della citata deliberazione della Giunta Regionale del 24 gennaio 2007 n. 4032 sono concessi nel quadro di un regime di aiuto notificato e sul quale la Commissione Europea ha assunto decisioni favorevoli in data 10 dicembre 2003 e 5 ottobre 2004;

VISTO il Decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito con legge n.233 del 17 luglio 2006, che vede la costituzione del Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTA la Delibera CIPE 14 del 22 marzo 2006 che al punto 1.1.1 introduce il "Comitato Intesa Paritetico" composto da rappresentanti politici e dell'alta amministrazione, per la periodica verifica e l'aggiornamento degli obiettivi generali nonché degli strumenti attuativi dell'Intesa istituzionale di programma da parte dei soggetti sottoscrittori, e al punto 1.1.2 introduce il "Tavolo dei sottoscrittori", composto da firmatari o da loro delegati, con il compito di esaminare le proposte provenienti dal responsabile dell'APQ e dai sottoscrittori, tra cui la riprogrammazione delle risorse e delle economie;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia del (...) n. (...) che approva lo schema del presente Accordo di Programma Quadro su ricerca, sviluppo e innovazione in materia di metadistretti;



tutto ciò premesso

**IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO,
IL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
LA REGIONE LOMBARDIA**

stipulano il seguente

**ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
SU RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE**

Articolo 1 - Premesse

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante del presente Atto.

Articolo 2 - Finalità ed obiettivi

1. Con il presente Atto la Regione intende perseguire i seguenti obiettivi:
 - incentivare l'aggregazione tra le PMI lombarde secondo un modello finalizzato a svilupparne l'innovazione e la conseguente capacità di internazionalizzazione;
 - favorire la collaborazione tra imprese e sistema della ricerca per l'elaborazione di progetti che rispondano alle esigenze di innovazione e competitività;
 - intensificare la collaborazione e lo scambio di conoscenze e di competenze tra imprese;
 - favorire la contaminazione e le sinergie tra filiere produttive.
2. L'intervento, coerente con gli indirizzi comunitari, nazionali e regionali, discende dai seguenti documenti di riferimento:
 - DGR 16 marzo 2001 n. 3839, avente ad oggetto: "Individuazione dei distretti industriali di specializzazione produttiva ed approvazione delle linee d'indirizzo per la definizione dei criteri per l'individuazione dei distretti tematici/meta-distretti, in attuazione della LR 5 gennaio 2000 n. 1";
 - DGR 5 ottobre 2001 n. 6356, avente ad oggetto: "Individuazione dei meta-distretti industriali/meta-distretti tematici, in attuazione della LR 5 gennaio 2001 n. 1";
 - DGR 29 novembre 2002 n. 11384, avente ad oggetto "Criteri per l'organizzazione e lo sviluppo dei distretti industriali, in attuazione della LR 5 gennaio 2000 n. 1";
 - DGR 13 giugno 2003 n. 13321, avente ad oggetto: "Approvazione, ai fini della comunicazione e della notifica alla Commissione Europea degli aiuti alle politiche di sostegno e di sviluppo agli investimenti e alla ricerca nei meta-distretti industriali della Lombardia";
 - DGR 26 marzo 2004 n. 16918, avente ad oggetto: "Approvazione, ai fini della notifica alla Commissione Europea, della modifica del regime di aiuto n. 311/2003 – Lombardia, autorizzato dalla Commissione il 10 dicembre 2003"



- Decisioni CE del 10 dicembre 2003 e del 5 ottobre 2004 favorevoli ai regimi di aiuto 311/03 e 180/04 notificati dalla Regione Lombardia ed aventi ad oggetto "Aiuti alle politiche di sostegno e di sviluppo agli investimenti e alla ricerca nei meta-distretti industriali della Lombardia";

Articolo 3 - Oggetto

1. Con il presente Accordo, al fine di perseguire gli obiettivi di cui al precedente articolo, si prevede il finanziamento di progetti di collaborazione tra imprese finalizzati alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione riferiti alle aree tematiche metadistrettuali che riguardano le biotecnologie, la moda, il design, i nuovi materiali e l'ICT selezionati sulla base dell'invito a presentare proposte per la promozione dell'eccellenza nei meta-distretti industriali della Lombardia approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 24 gennaio 2007 n. 4032 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 29 gennaio 2007 (serie ordinaria n. 5).
2. L'Allegato 1 contiene la Relazione tecnica descrittiva degli obiettivi, delle specifiche e delle modalità di selezione degli interventi oggetto del presente Accordo di Programma Quadro;
3. L'Allegato 2 contiene la scheda intervento redatta ai sensi della delibera del CIPE n. 76 del 2 agosto 2002 e secondo le modalità previste dalla Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro, citata in premessa, che individua, per ciascun intervento, i soggetti attuatori, il responsabile del procedimento del soggetto attuatore, i contenuti progettuali, il costo complessivo, il fabbisogno finanziario e la sua articolazione nel tempo, con individuazione delle specifiche fonti di copertura, l'impegno finanziario di ciascun soggetto, i tempi di attuazione e le procedure tecnico/amministrative necessarie per l'attuazione dell'intervento stesso.

Articolo 4 - Impegni dei soggetti sottoscrittori

1. Nello svolgimento dell'attività di rispettiva competenza i sottoscrittori del presente Atto si impegnano a:
 - rispettare i termini e tempi concordati e indicati nella scheda intervento;
 - utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, anche con il ricorso agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo e agli accordi previsti dalla vigente normativa statale e regionale;
 - procedere con periodicità semestrale, e comunque ogni qualvolta si renda necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente Atto, alla verifica dello stesso secondo le disposizioni della Delibera CIPE n. 76/02 e le modalità previste dalla Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro citata nelle premesse e, se necessario, anche su proposta del Comitato istituzionale di gestione di cui all'articolo 10 dell'Intesa istituzionale di programma, ad adottare gli aggiornamenti dell'Atto mediante appositi atti aggiuntivi;
 - attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione degli interventi;



- individuare, anche attraverso il coinvolgimento degli Enti e dei soggetti interessati, ogni ulteriore risorsa finanziaria che si rendesse necessario reperire;
 - rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase procedimentale per la realizzazione degli interventi, impegnandosi alla sollecita attuazione dei provvedimenti e delle iniziative adottati dal Comitato intesa paritetico.
2. Il rappresentante del Ministero dell'Università e della ricerca all'interno del nucleo di valutazione per la selezione dei progetti da ammettere a finanziamento sarà designato entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo; in caso di mancata designazione entro i predetti termini si potrà comunque procedere alla nomina del nucleo di valutazione, che sarà validamente costituito a tutti gli effetti.

Articolo 5 - Soggetto responsabile dell'Accordo

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione sia del presente Accordo di Programma Quadro si individua quale Soggetto Responsabile il Dr. Paolo Baccolo Direttore generale pro tempore della Direzione Generale Industria, PMI e cooperazione della Regione Lombardia.
2. Il responsabile dell'attuazione dell'Accordo ha il compito di:
 - a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
 - b) governare il processo complessivo di realizzazione degli interventi ricompresi nell'Accordo, attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
 - c) promuovere, di concerto con i responsabili dei singoli interventi, le eventuali azioni e iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo;
 - d) nel corso dell'istruttoria dell'Accordo e nei monitoraggi semestrali, da effettuarsi secondo le modalità indicate nella circolare sul monitoraggio degli APQ citata in premessa, coordinare la raccolta dei dati effettuata dai responsabili di intervento e verificare la completezza e la coerenza dei dati delle schede intervento, così come l'assenza per le stesse di codici di errore nell'applicativo informatico per il monitoraggio degli Accordi di programma quadro (di seguito denominato "Applicativo Intese") del Ministero dello Sviluppo Economico;
 - e) nel corso dei monitoraggi semestrali, ed in particolare nella iniziale fase di aggiornamento delle schede intervento, comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Politiche di sviluppo e coesione - Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le Intese, la lista degli interventi per i quali siano intervenute modifiche rispetto all'ultima versione monitorata, come indicato al paragrafo 4.2 della Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro citata in premessa, modifiche da illustrare in dettaglio all'interno del relativo rapporto di monitoraggio;
 - f) nel corso dei monitoraggi semestrali, assicurare il completo inserimento dei dati della scheda-intervento rispettivamente entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno;
 - g) inviare alle Amministrazioni sottoscrittrici entro il 28 Febbraio e il 30 Settembre di ogni anno - a partire dal primo semestre successivo alla stipula dell'APQ - il Rapporto di monitoraggio sullo stato di attuazione dell'APQ, redatto ai sensi della delibera CIPE 76/2002 e secondo le modalità previste dalla Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro citata in premessa, da trasmettere successivamente al Tavolo dei sottoscrittori;



- h) assegnare, in caso di ritardo, inerzia o inadempimenti, al soggetto inadempiente un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnala l'inadempienza al Tavolo dei sottoscrittori per le necessarie valutazioni.

Articolo 6 - Disposizioni finanziarie

1. Il presente Atto ha un costo complessivo pari a 20.000.000,00 euro.
2. La copertura finanziaria complessiva è rappresentata nella tabella seguente:

FONTE	Valori in euro
REGIONE Fondo Unico delle politiche regionali per la Competitività	14.162.168,00
STATO Delibera CIPE 20/2004 quota ricerca – punto E.1.2	5.837.832,00
TOTALE	20.000.000,00

3. La disponibilità delle risorse a valere sulla delibera CIPE 20/04 è vincolata al rispetto dei criteri delineati al punto 6.7 della medesima Delibera. In particolare se eventuali decurtazioni legate al mancato impegno delle risorse – mediante obblighi giuricamente vincolanti dei beneficiari finali entro il 31 dicembre 2007 – dovessero ridurre la disponibilità effettiva delle risorse finanziarie dei singoli interventi, all'interno della procedura di monitoraggio si potrà procedere all'integrazione delle risorse ovvero alla sospensione dell'intervento.
4. Il trasferimento delle risorse CIPE avverrà nel rispetto delle autorizzazioni annuali di stanziamento e secondo quanto disposto dalla Delibera CIPE 14/06.
5. Le eventuali risorse derivanti da economie collegate alla realizzazione degli interventi previsti dal presente Accordo saranno riprogrammate all'interno di questo Accordo con le modalità previste dal punto 1.1.2 della Delibera CIPE 14/06 tenendo conto dei vincoli, e comunque nel rispetto delle finalità fissate dalla legge per l'utilizzo delle risorse oggetto del presente Accordo.
6. Nel caso in cui, a seguito di eventi imprevedibili, il costo totale dell'intervento sia maggiore di quello indicato al precedente comma 1 e non sia possibile assicurarne la copertura mediante utilizzo di economie di spesa, la questione sarà sottoposta al Tavolo dei sottoscrittori e al Comitato Intesa Paritetico che assumeranno le necessarie determinazioni, in particolare rispetto al reperimento delle risorse mancanti ovvero il definanziamento qualora non fosse possibile garantire la copertura finanziaria.
7. Nel caso in cui, per ragioni sopravvenute, uno o più degli interventi previsti dal presente Accordo non siano realizzabili, si applicano le disposizioni concernenti la riprogrammazione, revoca o rimodulazione degli interventi, secondo le modalità previste dall'Intesa istituzionale di programma e dalla Delibera CIPE 14/06.



Articolo 7 - Soggetto responsabile dell'attuazione del singolo intervento

1. Per ogni intervento viene indicato nelle apposite schede (Allegato 2) il "Responsabile di intervento", che nel caso di lavori pubblici corrisponde al soggetto già individuato come "Responsabile unico di procedimento" ai sensi del DPR 554/1999 e successive modificazioni;
2. Ad integrazione delle funzioni previste come responsabile di procedimento dall'art. 8 del DPR 554/1999 e successive modificazioni, il responsabile di intervento svolge nel corso dei monitoraggi semestrali, ai fini dell'APQ, i seguenti compiti:
 - a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al Project Management;
 - b) organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
 - c) raccogliere ed immettere nell'Applicativo Intese, i dati delle schede intervento e rispondere della loro veridicità;
 - d) monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori, al fine di individuare le azioni opportune e necessarie per garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti e gli eventuali ritardi od ostacoli tecnico-amministrativi e finanziari che ne dilazionano o impediscono l'attuazione;
 - e) aggiornare con cadenza semestrale la scheda di monitoraggio dell'intervento, comprensiva di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, e trasmetterla al responsabile dell'Accordo, unitamente ad una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguenti e le azioni di verifica svolte, l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive, l'individuazione dei progetti non più attivabili o non completabili, e la conseguente disponibilità di risorse non utilizzate, ai fini dell'assunzione di eventuali iniziative correttive, di revoca o rimodulazione dell'intervento;
 - f) fornire al responsabile dell'attuazione dell'Accordo ogni altra informazione necessaria, utile a definire lo stato di attuazione dell'intervento.

Articolo 8 - Procedimenti di conciliazione e arbitrati

1. In caso di contrasti in ordine all'interpretazione o all'esecuzione delle obbligazioni previste nell'Accordo medesimo il soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo, su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia o anche d'ufficio, invita le parti interessate a rappresentare le rispettive posizioni per l'esperimento di un tentativo di conciliazione.
2. Qualora in tale sede si raggiunga un'intesa idonea a comporre il conflitto, si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all'osservanza dell'Accordo raggiunto.
3. Qualora, invece, le controversie permangano, il Tavolo dei sottoscrittori rimette la questione al Comitato Intesa Paritetico.



Articolo 9 - Inerzie, ritardi e inadempienze

1. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte del responsabile dell'attuazione del presente Accordo costituiscono agli effetti del presente Accordo fattispecie di inadempimento.
2. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimenti, il responsabile dell'attuazione dell'Accordo invita il soggetto sottoscrittore al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili, ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato.
3. Il soggetto cui è imputabile l'inadempimento è tenuto a far conoscere entro il termine prefissato al soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo le iniziative assunte ed i risultati conseguiti.
4. In caso di ulteriore inottemperanza o di mancato adeguamento alle modalità operative prescritte, il soggetto responsabile del presente Accordo invia gli atti, con una motivata relazione, al Tavolo dei sottoscrittori, previsto al punto 1.3 della Delibera CIPE n.14/06, formulando, se del caso, una proposta circa le misure da adottare in via sostitutiva.
5. Il Tavolo dei sottoscrittori propone al Comitato Intesa Paritetico le misure da adottare in relazione agli inadempimenti.
6. Ove le azioni di cui ai precedenti commi non garantiscano il risultato dell'adempimento o lo garantiscano in modo insufficiente, il Comitato Intesa Paritetico attiva le procedure per la revoca del finanziamento in ragione della titolarità dei fondi.
7. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese risarcitorie nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete comunque l'azione di ripetizione degli oneri medesimi ed il risarcimento dei danni subiti.
8. Il Comitato Intesa Paritetico può proporre e adottare le misure individuate dal Tavolo dei sottoscrittori o le altre che ritenesse più opportune per risolvere le controversie, ivi compresa la modifica o la ridefinizione dell'intervento previsto nel presente Accordo, e la riprogrammazione delle relative risorse, così come previsto all'articolo 12 dell'Intesa istituzionale di programma, purché dalla stessa non derivino pregiudizi per gli impegni di spesa già assunti dalle parti.

Articolo 10 - Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.
2. Previa approvazione del Comitato Intesa Paritetico, possono aderire al presente Accordo altri soggetti pubblici e privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3 della delibera CIPE 21 marzo 1997 n.29 la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente accordo. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.
3. Il presente accordo ha durata fino al completamento degli interventi e può essere modificato o integrato per concorde volontà dei partecipanti mediante atto aggiuntivo al presente Accordo.



4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9, qualora l'inadempienza di una o più delle parti sottoscrittrici comprometta l'attuazione dell'intervento previsto nell'Accordo, sono a carico del soggetto inadempiente le spese sostenute dalle parti per studi, piani e attività inerenti l'intervento medesimo.

Roma, li _____

Ministero dello Sviluppo Economico
Direttore del Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese

Ministero dell'Università e della ricerca

Regione Lombardia
Direttore Generale Industria, PMI e cooperazione





*Ministero dell'Economia
e delle Finanze*



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della
Ricerca*



Regione Lombardia

**INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REGIONE LOMBARDIA**

**ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
SU RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE -
METADISTRETTI**

1 - RELAZIONE TECNICA

Roma,



Premessa

La Lombardia è il principale polo italiano nell'economia della conoscenza, in particolare dal punto di vista quantitativo (1/3 della spesa privata nazionale in R&S e seconda regione italiana in termini di numero di addetti) ma accusa un rallentamento e soprattutto esiste ancora un divario significativo rispetto alle aree europee più avanzate.

Le debolezze del sistema innovativo regionale si legano soprattutto alla specializzazione manifatturiera, orientata in prevalenza verso produzioni a bassa intensità di ricerca e sviluppo e alla preponderanza di PMI, che esprimono ancora una domanda molto limitata per i servizi del mondo della ricerca e di conseguenza per l'innovazione, che costituisce a sua volta fattore strategico per l'internazionalizzazione.

Inoltre la diffusione delle tecnologie informatiche ha favorito la delocalizzazione di fatto rendendo irrilevante l'addensamento territoriale qual fattore di condivisione di conoscenze e competenze specifiche.

Al fine di individuare ambiti favorevoli per realizzare politiche che consentano il superamento di tali debolezze, la Lombardia ha sperimentato un modello di sviluppo delle reti di imprese che superi questi limiti, non più basato sulla contiguità territoriale dei sistemi di produzione ma sulla integrazione tra soggetti promotori di processi di ricerca e innovazione a carattere trasversale (ICT, biotecnologie, nuovi materiali), imprese leader che individuino i possibili sviluppi delle idee innovative in termini di domanda di mercato e sistemi di imprese che sviluppino la produzione. Tale integrazione è basata sulla ricostruzione di una filiera (tecnologia innovativa / individuazione del bisogno / sviluppo della produzione) per la quale non esiste alcun presupposto che richieda la contiguità territoriale.

I metadistretti nascono da questa visione come aree di eccellenza produttiva in grado di rappresentare poli di sviluppo in quanto caratterizzate da una significativa concentrazione di imprese operanti in filiere produttive qualificate da una altrettanto importante presenza di centri di ricerca scientifica e tecnologica connessi alla medesima filiera e produttrici di output di alto livello. Gli ambiti metadistrettuali individuati dalla Regione sono le biotecnologie, la moda, il design, i nuovi materiali e l'ICT e sono stati individuati dalla Regione sulla base di una pluralità di indicatori riguardanti il potenziale di innovazione e il peso del settore nel contesto regionale nonché di una valutazione quali-quantitativa sulla rilevanza strategica del settore in un contesto competitivo nazionale e internazionale.

La promozione dei metadistretti rappresenta dunque una priorità regionale, su cui la Regione ha investito, tra il 2003 e il 2006, 48 M€, finanziando 55 progetti presentati da PMI associate tra di loro e con grandi imprese, per sviluppare la ricerca e sviluppo e l'innovazione d'impresa.

Obiettivi

Sostenere progetti di collaborazione tra imprese finalizzati alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione riferiti alle seguenti aree tematiche meta-distrettuali:

- Biotecnologie;
- Moda;
- Design;
- Nuovi Materiali;



- Information and Communication Tecnology (I.C.T.).

Area geografica d'interesse

L'intero territorio regionale, con la partecipazione di imprese ricadenti in aree sottoutilizzate ai progetti finanziati con le risorse della Delibera CIPE n. 20/2004 quota E.1.2.

Rispetto della normativa in materia di Aiuti di Stato

I contributi sono concessi nel rispetto delle Decisioni CE 10 dicembre 2003 (regime di aiuto 311/03) e 5 ottobre 2004 (regime di aiuto 180/04) ed inoltre:

- della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato di cui al Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12/01/2001 recante "Applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese";
- del Regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione del 25/02/2004 recante "Modifica del Regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo di applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo";
- del DM Attività Produttive 18 aprile 2005, "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese (PMI)" e s.m.i.

Tipologie di progetto che potranno essere finanziate dal bando

Sono ammissibili progetti di ricerca, sviluppo e innovazione che:

- siano attinenti ad una delle aree tematiche meta-distrettuali;
- abbiano ad oggetto lo sviluppo di un nuovo prodotto, processo o servizio a forte contenuto innovativo;
- propongano spese ammissibili che non siano state oggetto di altro finanziamento da parte della Regione, dello Stato o dell'Unione Europea;
- presentino una ricaduta per le imprese coinvolte in termini di crescita, competitività, sviluppo per il territorio lombardo in termini di occupazione, produttività, sviluppo delle competenze tecniche, scientifiche e professionali.

Non sono ammissibili a contributo attività e spese che abbiano ad oggetto:

- ricerca fondamentale;
- produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti di cui all'allegato I del Trattato CE;
- i settori dei trasporti, della costruzione navale, della siderurgia, delle fibre sintetiche, del carbone e dell'industria automobilistica;
- siano direttamente connesse all'esportazione, vale a dire ai quantitativi esportati o alla costituzione e gestione di reti di distribuzione;
- impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

Soggetti ammissibili

Associazioni Temporanee di Imprese (ATI) composte da almeno 3 PMI autonome tra loro ai sensi del DM Attività Produttive 18 aprile 2005, "Adeguamento alla disciplina



comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese (PMI)". La mandataria deve essere scelta all'interno delle 3 PMI.

Possono partecipare all'ATI:

- a) grandi imprese, purché l'apporto finanziario non sia superiore al 25% delle spese ammissibili;
- b) soggetti di diritto pubblico o privato aventi come finalità la ricerca e sede nella UE, purché l'apporto finanziario non sia superiore al 20% delle spese ammissibili.
- c) fondazioni di ricerca aventi sede nel territorio nazionale, purché il relativo apporto finanziario al progetto non sia superiore al 20% delle spese ammissibili;
- d) una sola impresa con sede operativa al di fuori della Lombardia, purché:
 - sia dimostrata l'esigenza di tale apporto;
 - concorra alle spese ammissibili di progetto in misura non superiore al 20%.

Le imprese presenti nel raggruppamento non devono essere "imprese in difficoltà", ai sensi della Comunicazione della Commissione recante "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà".

Spese ammissibili

- spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario impiegati nel progetto di ricerca);
- spese di management;
- costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto;
- costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, compresi i servizi di ricerca, le competenze tecniche e i brevetti;
- spese generali supplementari direttamente imputabili all'attività di ricerca;
- altri costi di esercizio, incluso il costo dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca;
- studi di fattibilità tecnica;
- costi connessi con l'ottenimento e la validazione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale;
- servizi forniti da consulenti esterni;
- partecipazioni a fiere ed esposizioni.

Dimensione progettuale e intensità di aiuto

Il costo dei progetti dovrà essere compreso tra 500.000 € e 10 M€.

Il contributo richiesto sulle spese ammissibili dovrà essere compreso tra La soglia minima di 250.000 € e la soglia massima di 1 M€.

Il contributo è erogato sotto forma di contributo a fondo perduto espresso secondo la formula "Equivalente Sovvenzione Lordo".

La percentuale massima di contributo concedibile è fissata nel 50% delle spese ammissibili e sarà riconosciuta esclusivamente ai progetti che in sede di valutazione di merito abbiano conseguito un punteggio compreso tra 90 e 100 punti. Sarà, invece, progressivamente ridotta del 5%, del 10% e del 15% per i progetti che rispettivamente conseguano punteggi compresi tra 80 e 89 punti, tra 70 e 79 punti e tra 60 e 69 punti.



Durata dei progetti

Fatta salva la possibilità di proroga non superiore a sei mesi, che dovrà essere autorizzata dalla Regione, il periodo di realizzazione dei progetti non potrà essere superiore a:

- ventiquattro mesi per i nuovi progetti relativi alle aree tematiche Moda, Design, Nuovi Materiali e ICT;
- diciotto mesi per i progetti già avviati relativi alle aree tematiche Moda, Design, Nuovi Materiali e ICT, con costi sostenuti e rendicontabili alla data di pubblicazione non superiori al 25% dei costi totali;
- trentasei mesi per i nuovi progetti relativi all'area tematica delle Biotecnologie;
- ventisette mesi per i progetti già avviati relativi all'area tematica delle Biotecnologie, con costi sostenuti e rendicontabili alla data di pubblicazione non superiori al 25% dei costi totali.

Cronoprogramma

L'iter complessivo sarà il seguente:

Fase	Inizio	Conclusione
Presentazione domande	29/01/2007	30/04/2007
Istruttoria e pubblicazione graduatoria con individuazione beneficiari	8/05/2007	8/06/2007
Sottoscrizione contratto di finanziamento con i beneficiari e impegno delle risorse	30/06/2007	30/11/2007

Dotazione finanziaria e profilo stimato di spesa

Le risorse disponibili ammontano complessivamente a euro 20.000.000,00, di cui:

- Fondo Unico delle politiche regionali per la Competitività: € 14.162.168,00;
- Delibera CIPE n. 20/2004 quota E.1.2: € 5.837.832,00.

Il profilo stimato di spesa annua è il seguente:

	Anno	Spesa in €
Fondo Unico delle politiche regionali per la Competitività	2007	3.540.542,00
	2008	5.310.813,00
	2009	5.310.813,00
	Totale	14.162.168,00



	Anno	Spesa in €
Delibera CIPE n. 20/2004 quota E.1.2	2007	1.459.458,00
	2008	2.189.187,00
	2009	2.189.187,00
	Totale	5.837.832,00

Esame di merito delle proposte al fine di comporre le graduatorie finali

È a cura del Nucleo Tecnico di Valutazione costituito presso la Regione Lombardia.

La metodologia e i criteri di valutazione sono esplicitati nella tabella che segue.

Non sono ammessi a finanziamento:

- progetti con punteggio inferiore a 60 punti;
- progetti con punteggio inferiore a 10 punti nell'ambito "impatto di sistema".

AMBITO	ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE	PUNTI
TEAM DI PROGETTO	Adeguatezza della dimensione/network	0-15
	Qualità del team di progetto (imprese, Università, Centri di Ricerca)	
	Livello e ruolo delle persone coinvolte	
	Rating/scoring delle imprese partecipanti	
	Equilibrio finanziario delle imprese	
	Certificazione delle imprese	
	Sinergie nell'ambito del team proposto	
	Distribuzione equilibrata dei costi e del carico di lavoro	
PROGETTO	Obiettivi	0-45
	Fattibilità	
	Livello di innovazione conseguito	
	Brevettabilità	
	Project management	
	Adeguatezza del budget	
	Adeguatezza della distribuzione delle risorse per fasi e soggetti	
	Completezza e validità del percorso di sviluppo del progetto	
Livello di autofinanziamento		
IMPATTO TEMATICO	Capacità di intervenire con innovazioni significative sui temi strategici della politica regionale: ambiente-energia-salute	0-10
IMPATTO DI SISTEMA	Nuova occupazione indotta	0-30
	Trasferibilità dei risultati	
	Modalità di disseminazione dei risultati	
	Proprietà intellettuale	
	Miglioramento del profilo tecnico-scientifico-professionale	
	Formazione e capitale umano	
Impatto sulla competitività		






**Ministero
dello Sviluppo
Economico**



**Ministero
dell'Università e della
Ricerca**



Regione Lombardia

**INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REGIONE LOMBARDA**

**ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
SU RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE -
METADISTRETTI**

ALLEGATO 2 – SCHEDE INTERVENTO

Roma,

